

**PATRONATO
INCA CGIL**



**Sede Centrale
Area Politiche Socio Sanitarie**

00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43
Telefono 06-855631 - Fax 06-85352749
Internet : <http://www.inca.it>
E-mail : politiche-socio-sanitarie@inca.it

Roma li, 8 settembre 2005

Prot. n° 109

Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai Direttori Compr.li INCA
Agli Uffici Zona INCA
Al Dip. Politiche Attive del Lavoro CGIL
Al Dip. Salute e Sicurezza CGIL
Alle Categorie Nazionali CGIL
LORO SEDI

All. 1

OGGETTO: nota INAIL sul decreto Biagi (D. lgs. 276/03).

L'INAIL ha recentemente emanato una nota, che si allega, esplicativa e riassuntiva degli adempimenti riferiti alle nuove figure professionali introdotte e/o modificate dal decreto Biagi.

Come da un po' di tempo accade, l'Istituto, su argomenti particolarmente delicati (amianto per es.), non è del tutto autonomo nell'emissione delle circolari che devono preventivamente acquisire il parere e le eventuali integrazioni dei competenti uffici ministeriali. Per tale motivo la nota non è comparsa ancora sul sito ed è stata inviata alle strutture sotto forma di risposta ai quesiti.

Vi è da ricordare che la nota in commento è della Direzione Centrale Rischi e quindi, rivolta ai Datori di Lavoro in ordine al pagamento dei premi assicurativi; pur tuttavia dalla lettura se ne ricavano gli orientamenti, ormai definitivi, anche in merito al pagamento delle indennità economiche spettanti ai lavoratori infortunati.

Occorre anche avere presente che mentre per l'INPS, è prevista l'assicurazione per ogni attività lavorativa dipendente o autonoma, l'assicurazione contro gli Infortuni scatta solo in presenza di attività lavorative che presuppongono l'esposizione ad un rischio professionale (artt. 1,4,205,206, 207 del T.U. 1124/65 e artt. 4,5,6 del d. lgs. 38/2000).

Detto ciò, nelle indicazioni dell'Istituto non vi sono particolari novità. Vi si trovano, invece, una serie di conferme alle nostre prime indicazioni e dubbi, che avevamo espresso nel dicembre 2003 con la circolare N° 146.

Ad esempio, per la SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (ex Lavoro Interinale), rispetto alla nostra prima circolare, l'INAIL conferma che è il Somministratore la figura che deve corrispondere quanto pattuito al lavoratore, comprensivo degli oneri relativi all'assicurazione obbligatoria.

Troviamo inoltre conferma di quanto anticipavamo circa l'indennità di disponibilità, valido anche per il LAVORO INTERMITTENTE, che l'INAIL considera, giustamente, a tutti gli effetti salario.

Pertanto tale indennità si dovrà sommare alla retribuzione effettivamente percepita sia per la determinazione del premio, sia per il calcolo dell'indennità di temporanea, rendita, ecc.

Nel caso di LAVORO INTERMITTENTE, nella circolare 146 ci si poneva anche l'interrogativo su quali dovessero essere le prestazioni dovute in caso d'infortunio occorso ad un lavoratore intermittente che, caso non raro, avesse anche un contratto di part time con un altro datore di lavoro.

La domanda era, e resta: - in caso d'infortunio le due retribuzioni verranno sommate per il calcolo dell'indennità e della rendita?

A nostro parere sì. I due rapporti sono di fatto due rapporti di lavoro a tempo parziale e l'INAIL dovrebbe applicare quanto previsto per casi analoghi nel part time e quindi la sommatoria delle due retribuzioni per il calcolo delle indennità.

La risposta al quesito non si evince dalla nota INAIL che, lo ribadiamo, si sofferma sulle questioni legate al pagamento del premio e non sulla liquidazione delle prestazioni.

Così come per il LAVORO RIPARTITO. Dalla circolare dell'Istituto non si ravvisa una risposta al quesito, tutt'altro che fantasioso, in cui ipotizzavamo che due colleghi, impegnati nell'esecuzione del lavoro, potessero subire, quasi in contemporanea, un infortunio.

In un simile caso si potrebbe verificare quanto enunciato dal comma 4 dell'art. 41 del 276 in cui è previsto che il datore di lavoro disponga la sostituzione di uno dei due lavoratori impossibilitati al lavoro.

Si creerebbe una curiosa situazione nella quale, per un unico rapporto di lavoro, sarebbero contemporaneamente in pagamento due indennità economiche per infortunio ed uno stipendio.

È chiaro che in questo caso la problematica va al di là delle disposizioni e delle volontà dell'INAIL ed investe la natura, particolare, di questo rapporto di lavoro così come previsto dal decreto in questione.

Infine, la nota INAIL rimarca l'importanza e la validità della DENUNCIA ISTANTANEA che resta obbligatoria per i datori di lavoro, i quali sono tenuti a comunicare il codice fiscale dei lavoratori "contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione".

Sui casi particolari che abbiamo in parte descritti vi saremmo grati se ci segnalaste il comportamento delle Sedi INAIL locali.

Cordiali saluti.

L'Ufficio Prevenzione e Danni da Lavoro
Valerio Zanellato

Allegato: nota della DIREZIONE CENTRALE RISCHI
prot. 2923/2005/1.1.3. del 10/06/05

fm/